



37168-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

RAFFAELLO MAGI

- Presidente -

Sent. n. sez. 2378/2019

DOMENICO FIORDALISI

- Relatore -

CC - 19/07/2019

FRANCESCO CENTOFANTI

R.G.N. 9097/2019

ALESSANDRO CENTONZE

CARLO RENOLDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 01/02/2019 del TRIBUNALE di PADOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

lette/lette le conclusioni del PG

Il Procuratore generale, Gianluigi Pratola, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 febbraio 2019 dal Tribunale di Padova che, quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, con riguardo:

1) al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 62 *bis* cod. pen., 73, commi 1-*bis* e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il (omissis), giudicato dal Tribunale di Padova con sentenza del 10 dicembre 2009, definitiva il 23 febbraio 2010;

2) al reato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73, comma 5, T.U. stup. e 81 cod. pen., commesso il (omissis) (omissis), giudicato dal Tribunale di Padova con sentenza del 15 gennaio 2010, definitiva il 20 febbraio 2010.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il condannato si era reso autore di due condotte analoghe di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, commesse a breve distanza temporale tra loro e nello stesso luogo, Padova. In entrambe le occasioni, inoltre, era stato trovato in possesso della medesima tipologia di sostanza stupefacente, hashish. Il Tribunale, pertanto, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, così quantificata: pena base di anni uno di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, in ordine al reato *sub 1*), aumentata di mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato *sub 2*), considerando il dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente e la generale non lieve gravità del fatto commesso, come emerso dalla lettura della sentenza del giudice della cognizione del 10 dicembre 2009.

2. Denuncia il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 671 e 442 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe ommesso di considerare che le condanne relative ai reati oggetto dell'istanza erano state emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati. A seguito di tale errore, il giudicante non aveva conteggiato la riduzione di un terzo della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso appare fondato.

2. Come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per il quale il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminvente per il rito abbreviato, con l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base, infine, il computo della diminvente per il rito abbreviato sull'entità dell'intera pena in tal modo ottenuta (Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 247616).

Nell'ordinanza impugnata, al contrario, il giudice dell'esecuzione era partito dalla pena base inflitta per il reato più grave già diminuita di un terzo e aveva operato, poi, l'aumento per la continuazione; mentre avrebbe dovuto conteggiare dapprima la pena base per il reato più grave, disporre l'aumento per la continuazione e, da ultimo, applicare la diminvente per il rito scelto.

Diversamente sarebbe stato se, partendo dalla pena base già diminuita per il rito, il giudice dell'esecuzione avesse disposto l'aumento per la continuazione, specificando che anche tale aumento era stato determinato con la diminvente del rito scelto.

In tal caso, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, tale *modus procedendi* avrebbe portato, sul piano aritmetico, agli stessi risultati (Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, non mass. sul punto).

Nel caso di specie, quindi, non risulta che l'aumento per la continuazione sia stato determinato con la diminvente del rito, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi fondato.

3. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Padova.

Così deciso il 19/07/2019.

Il Consigliere estensore

Domenico Fiordalisi



Il Presidente

Raffaello Magi

